

Legge regionale 15 dicembre 1978, n.79

R. 6-9-1973, n. 55 - Ordinamento degli uffici della Regione Toscana - Modifiche ed integrazioni

ARTICOLO 1

Gli uffici trasferiti dallo Stato alla Regione Toscana, indicati negli artt. 19 e 20 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55 - con esclusione degli Uffici del Genio Civile e degli Uffici del Medico e del Veterinario Provinciale - e nella tabella "A" allegata al DPR 24-7-1977 n. 616 sono soppressi con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data del loro trasferimento alla Regione.

Gli Uffici del Medico e del Veterinario Provinciale sono soppressi con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale, con la quale verranno individuati i servizi ed i presidi sanitari ospedalieri ed extraospedalieri, ivi compresi quelli veterinari, interessanti territori la cui estensione includa piu' di un Consorzio socio sanitario. La gestione di tali servizi o presidi sara' affidata al Consorzio socio - sanitario nel cui territorio sono ubicati.

ARTICOLO 2

E' istituito in ogni capoluogo di provincia l'"ufficio provinciale dell'agricoltura, foreste e alimentazione" per lo svolgimento, in conformita' alle norme che disciplinano le funzioni trasferite o delegate alla Regione e alle disposizioni conseguenti, salve le attribuzioni espressamente conferite da leggi regionali agli uffici e dipartimenti del centro direzionale e salvo che l'amministrazione regionale non si avvalga degli uffici degli enti locali, delle attivita' istruttorie, esecutive ed operative in ordine alle materie sin qui svolte, a norma dell'art. 19 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e relativi uffici agricoli di zona, dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e, per le province di Siena e Grosseto, dall'Ispettorato Distrettuale delle Foreste di Piancastagnaio, nonche' alle materie attribuite, nell'organizzazione statale, agli uffici indicati ai punti 4 e 13 - con esclusione dell'Ispettorato Compartimentale dell'alimentazione, della tabella "A" allegata al DPR 24 luglio 1977, n. 616 e, piu' in generale, per le materie indicate al Titolo IV Capo VIII del DPR medesimo.

ARTICOLO 3

Agli uffici del Genio Civile, oltre alle competenze di cui all'art. 19 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, e'

attribuita, con le stesse modalita' e limitazioni ivi indicate, la competenza in ordine alle materie svolte, nell'organizzazione statale, dagli uffici indicati al punto 3 - con esclusione del Provveditorato alle Opere Pubbliche - della tabella "A" allegata al DPR 24-7-1977 n. 616 e, piu' in generale, alle materie indicate al Titolo IV capo IV e V e al Titolo V Capo II - relativamente agli adempimenti connessi con la legge 2 febbraio 1974, n. 64 e IV del DPR medesimo.

ARTICOLO 4

Gli uffici indicati nei precedenti artt. 2 e 3 fanno parte della struttura operativa della Regione, fino a quando non sara' provveduto al conferimento delle deleghe di funzioni amministrative agli enti locali e non si rendera' pertanto necessaria una nuova articolazione delle attivita' loro attribuite.

E' data facolta' alla Giunta regionale di istituire servizi distaccati degli uffici anzidetti in sedi diverse, con provvedimenti da comunicarsi al Consiglio.

ARTICOLO 5

Fino a quando non sara' provveduto al conferimento delle deleghe e funzioni amministrative agli enti locali, i seguenti dipartimenti del centro direzionale svolgono tutte le attivita' comprese quelle istruttorie, esecutive ed operative in ordine alle materie sottoindicate:

1. Dipartimento Attivita' Produttive, Turismo e Commercio: nelle materie indicate all'art. 21 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, nelle materie indicate al Titolo IV Capi II, II, VI e VII - salvo quanto di competenza del Dipartimento Assetto del Territorio in materia urbanistica - del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e in quelle attribuite, nell'organizzazione statale, agli uffici indicati ai punti 10 e 12 della tabella "A" allegata al DPR medesimo.
2. Dipartimento Sicurezza Sociale: nelle materie indicate all'art. 21 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, ad eccezione di quelle di cui all'art. 13 punto 8 del DPR 14 gennaio 1972, n. 4 salvo gli aspetti igienico - sanitari delle industrie insalubri per quanto attiene alla medicina del lavoro, e ad eccezione delle competenze relative alla legge 13 luglio 1966, n. 615; e in quelle attribuite, nell'Organizzazione statale, agli uffici indicati al punto 2 della tabella "A" allegata al DPR 24-7-1977 n. 616.
3. Dipartimento Agricoltura e Foreste: nelle materie sin qui svolte, a norma dell'art. 19 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, dall'Ispettorato Agrario Compartimentale e

dall'Ispettorato Regionale delle Foreste, e in quelle attribuite, nella organizzazione statale, agli uffici indicati ai punti 7 e 13 - limitatamente all'Ispettorato Compartimentale dell'Alimentazione - della tabella "A" allegata al DPR 24-7-1977 n. 616, e piu' in generale in quelle indicate al Titolo V - Capi VI e VII del DPR medesimo.

4. Dipartimento Assetto del Territorio: nelle materie sin qui svolte, a norma degli artt. 19 e 20 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, dalla Direzione Compartimentale dei Trasporti in Concessione, dall'Ispettorato di Porto di Pisa, dall'Ufficio regionale dei Servizi Urbanistici e dei Lavori Pubblici, e dal Dipartimento Sicurezza Sociale, limitatamente alle materie di cui all'art. 13 punto 8 del DPR 14 gennaio 1972, n. 4, salvo gli aspetti igienico - sanitari delle industrie insalubri per quanto attiene alla medicina del lavoro, ed alle competenze derivanti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615; nelle materie attribuite, nella organizzazione statale, agli uffici indicati ai punti 1, 3 - limitatamente al Provveditorato alle Opere Pubbliche - 8 e 11 della tabella "A" allegata al DPR 24 luglio 1977, n. 616 e, piu' in generale, in quelle indicate al Titolo IV - Capo VII limitatamente alle competenze in materia urbanistica e al Titolo V - Capi II - con esclusione degli adempimenti connessi con la legge 2 febbraio 1974, n. 64 - III, V e VIII del DPR medesimo.

5. Dipartimento Istruzione e Cultura: nelle materie indicate agli articoli 35 e 36 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

E' data facolta' alla Giunta di istituire, con provvedimento da comunicarsi al Consiglio, servizi distaccati in sedi diverse per l'esercizio delle funzioni attribuite ai Dipartimenti Agricoltura e Foreste, Assetto del Territorio e Sicurezza sociale ai sensi del precedente comma.

ARTICOLO 6

Il personale del ruolo unico regionale in servizio negli uffici soppressi, fermo restando il disposto di cui agli artt. 29 e 30 della LR 6 settembre 1973, n. 54, e' assegnato agli uffici o ai dipartimenti indicati agli articoli precedenti cui sono rispettivamente attribuite le materie gia' di competenza degli uffici medesimi.

Alla revisione della dotazione organica della struttura operativa della Regione sara' provveduto contestualmente all'adozione del provvedimento indicato al primo comma dell'art. 123 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.